

Fa presente al riguardo che la Regione toscana oltre che per gli esercizi di vicinato e le imprese di produzione di pane legittimati al consumo sul posto rispettivamente ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e ai sensi dell'articolo 4 comma 2-bis del medesimo decreto è intervenuta con la L.R. n. 53 del 22 ottobre 2008 prevedendo analoga facoltà anche per le attività artigianali alimentari.

Nel precisare pertanto che la normativa nazionale nonché regionale ha previsto che il consumo sul posto possa essere effettuato solo da parte di precise e determinate categorie di attività fa presente che l'ANCI nazionale con una nota del 10 luglio 2012 ha sostenuto che "Pur riferendosi ad una specifica questione di interesse per gli esercizi di vicinato, può pacificamente ritenersi valido in qualsiasi altra ipotesi in cui un soggetto imprenditoriale intenda avvalersi delle opportunità derivanti dalle norme di liberalizzazione", con la conseguenza che non può essere preclusa dalle Amministrazioni comunali la possibilità di effettuare contestualmente all'attività di vendita diretta svolta dagli imprenditori agricoli la "somministrazione assistita" dei prodotti oggetto di vendita per il consumo sul posto.

Ciò premesso chiede un parere al riguardo considerato che facendo seguito al ragionamento dell'ANCI tale facoltà in virtù del principio di liberalizzazione dovrebbe essere consentita a qualunque imprenditore del settore alimentare e quindi ad avviso di codesto Comune anche alla Media e Grande distribuzione commerciale attualmente esclusa.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'art. 3 comma 1 lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 dispone che "1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

(...)

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".

L'art. 4 comma 2-bis del medesimo decreto relativo alle attività di produzione di pane dispone altresì che "2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione era il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".

Viene introdotto pertanto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Il consumo sul posto è consentito anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato (cfr. punto 10.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28/09/2006).

Appare chiaro, quindi, che ai sensi della citata disciplina normativa nazionale il consumo sul posto può essere effettuato solo da parte di precise e determinate categorie di attività.

Fermo quanto sopra con riferimento agli imprenditori agricoli si richiama il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 nello specifico l'articolo 4 che disciplina l'attività di vendita da parte degli stessi.

Detto articolo al comma I dispone che "gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità"; al comma 7 che "Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"; al comma 8, infine, nel testo attualmente vigente che "Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998.

In via preliminare appare utile precisare che dal combinato disposto contenuto nelle richiamate norme discende che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi. Al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8 dell'articolo 4. Pertanto è l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda che determina il significato analitico del termine prevalente: il medesimo ammontare deve intatti rientrare nei limiti di importo fissati per le diverse tipologie di imprese agricole dal suddetto comma.

E' indispensabile dunque rimanere entro certi limiti poiché superare i medesimi comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Conseguentemente ad avviso del Ministero dello Sviluppo economico soltanto in questo ultimo caso il produttore agricolo ormai di fatto esercente al dettaglio può essere legittimato ad effettuare il consumo sul posto presso il punto vendita aziendale.

Per completezza di informazioni relativamente alle possibili modalità di vendita si precisa che ai sensi del comma 2 del predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 228 nella formulazione vigente alle aziende agricole si applica la comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'impresa in caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante. per la vendita al dettaglio si aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve essere inviata al comune sede del posteggio e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Un'azienda agricola inoltre può esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti in appositi locali anche in tal caso previo invio della comunicazione prevista dall'articolo 4 comma 4.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo del decreto infine è consentita la vendita al dettaglio su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità per il cui esercizio non è prevista neanche la comunicazione al comune competente per territorio.

Inoltre nel caso di attività di vendita svolta ai sensi dell'articolo 4, commi 2,3 e 4, il comma 5 del medesimo articolo consente la "... vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".

Al riguardo il Ministero dello Sviluppo economico ha altresì evidenziato con nota del 13-08-2009 n. 73834, che tale possibilità può riguardare anche la vendita di prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi di prodotti trasformati presso altre aziende agricole nonché di quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione fermo restando ovviamente l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni su richiamate e fermo restando altresì quanto chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali con nota 8425 del 27 settembre 2006 a seguito di esplicita richiesta ossia che (...) si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione" e che (...) l'iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe".

Inoltre con riferimento all'attività svolta dagli imprenditori agricoli su aree pubbliche è poi intervenuto l'articolo 27 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, il quale prevede che l'imprenditore agricolo possa iniziare l'attività di vendita dei propri prodotti in forma itinerante e contestualmente all'invio della comunicazione al comune ove ha sede l'azienda di produzione.